



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.104

29.06.2013

OGGETTO: D.L. N. 95/2012 - ART. 5 - CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012. D.L. N. 78/2010 - ART. 6 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010. VINCOLI DI SPESA - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **9,30** nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO	SINDACO	P
PETRINI FULVIA	VICESINDACO	P
MACCHIA SERGIO	ASSESSORE	P
ROSSI CIRANO MAURIZIO	ASSESSORE	P
LIPPI ROMINA	ASSESSORE ESTERNO	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Paolo Di Carlo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carlo Carli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Delibera di G.C. n. 104 del 29.06.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità....";

Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

Ricordato che l'art.141, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale provveda ad approvare lo schema di bilancio unitamente al bilancio pluriennale ed alla relazione PP.PP.;

Visto il D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, il quale specifica ed elenca alcune tipologie di spese che gli Enti locali devono, obbligatoriamente, ridurre dall'anno 2011 in misura percentuale rispetto all'anno 2009 o addirittura eliminare;

Visto in particolare l'art. 6, il quale prevede i seguenti tagli:

Commi dell'art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
comma 7	Studi e consulenze	riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
comma 8	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità	riduzione dell' 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
comma 9	Sponsorizzazioni	riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
comma 12	Spese per missioni	riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
comma 13	Spese per attività di	riduzione del 50% della	Illecito disciplinare

	formazione	spesa sostenuta nell'anno 2009	Responsabilità erariale
comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009	

Preso atto che:

- l'art. 6, comma 10 del suddetto D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n.122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché siano rispettati i limiti complessivi di riduzione di spesa;

- l'art. 6 , comma 12, del DL n. 78/2010 stabilisce che per le spese per missioni, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato atto adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

- l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, prevede che il limite alla spesa può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

Richiamate le deliberazioni a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 6/2005, nella quale vengono individuati i criteri in materia di incarichi per studi e consulenze e n. 7/2011, nella quale viene specificato di escludere dal computo della spesa per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici di soggetti pubblici e/o privati;

Visto inoltre il parere n. 1076/2010 con il quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha osservato che i limiti di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, in materia di pubblicità e di rappresentanza, non ricomprendono gli oneri sostenuti dalle amministrazioni per promuovere la conoscenza e le modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte per la collettività;

Dato atto che la concessione del patrocinio non sempre riveste veri e propri esborsi di natura monetaria, ma può tradursi anche nella concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del COSAP o dei diritti per le pubbliche affissioni e che la giurisprudenza civile nettamente distingue l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, configurandosi il primo come una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive, così come specificato nella pronuncia della Corte di cassazione sez. III n. 5086 del 21/05/1998;

Visto il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia n. 163/2010 nel quale viene specificato che la sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria

attività, il nome o un segno distintivo di altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento si propone di incrementare la propria notorietà il proprio ritorno d'immagine verso il Pubblico. Ad essere vietati sarebbero gli accordi di patrocinio comportanti spese resterebbero invece consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche direttamente o indirettamente, purchè tramite soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Visto altresì il parere della Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n.1075/2010 nel quale si precisa che la spesa per sponsorizzazione presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune in modo da promuoverne l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune nell'interesse della collettività e in forma sussidiaria;

Dato atto che per tali spese risulta:

<p>Spese per studi e consulenze.</p>	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata tenendo conto dei contenuti della delibera n. 6 del 05/02/2005 della Corte dei Conti Sezione Riunite.</p> <p>In base alle suddette interpretazioni, restano escluse dalle spese gli incarichi di progettazione, direzione lavori e altri incarichi previsti dal codice degli appalti, gli incarichi legali, gli incarichi ai notai per rogito di atti ecc.... e tutti gli atti che non hanno la natura consulenziale indicata dalla norma.</p> <p>Si richiama inoltre il parere n. 6/2011 della Corte dei Conti Lombardia – sezione di controllo, in base al quale sono escluse dal limite, le spese per consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione.</p> <p>Sono poi escluse ai sensi della delibera 7 del 07/02/2011 della Corte dei Conti sezioni Riunite, le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti dalla UE, dallo stato e da altri soggetti pubblici e da privati.</p> <p>conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi autonomia discrezionale dell'Amministrazione</p>
<p>Spese di rappresentanza</p>	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di</p>

	<p>individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. Tuttavia è apparso utile fare riferimento alla circolare n. 34/E dell'Agencia delle Entrate Direzione Centrale del 2009 che tratta delle spese di rappresentanza, pubbliche relazioni e pubblicità ai fini fiscali.</p> <p>Pertanto a carattere indicativo si individuano le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali; - per feste e ricevimenti o altri intrattenimenti pubblici con finalità promozionali. <p>Sono escluse le spese per le celebrazioni delle solennità civili.</p>
Relazioni pubbliche	<p>Sulla base della delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010 e della legge 150/2000 "Disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente", <p>dalla lettura combinata emerge che sono escluse dal limite le spese "funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.</p>
Pubblicità	<p>Sono escluse dal limite le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto, cioè per la pubblicità legale.</p> <p>Anche per la pubblicità si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo che precede.</p>

Convegni e mostre	E' consentita l'attivazione di mostre che non comportino oneri diretti a carico dell'Ente.
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dei pareri della Corte dei Conti</p> <p>– sezione di controllo Lombardia n. 1075/2010 e 1076/2010 considerando come</p> <p>5 di 5</p> <p>GC_13_78.RTF</p> <p>sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'Ente eroga una somma di denaro.</p> <p>Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Pertanto il divieto non opera in relazione alle contribuzioni in favore di attività proprie del comune, ma esercitate dal privato in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'Ente.</p> <p>Le spese di missioni sono divise in due tipologie: quelle soggette al limite del 50% e quelle escluse. Per costi "Ispettivi", esclusi dal limite, oltre quelli della Polizia Locale si intendono quelle svolte dagli U.T e dai servizi sociali aventi tali caratteristiche da indicare nell'atto di autorizzazione.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative del personale, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie</p>

	e-learning.
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio delle autovetture. La Delibera Corte dei Conti – Sezione di Controllo Lombardia n. 1076/2010, chiarisce che rientrano nei limiti tutte le spese del parco autovetture, ivi comprese quelle di esercizio. L'auto dei vigili funge da mezzo operativo.

Dato atto della ricognizione effettuata dal Servizio finanziario, dalla quale emergono i seguenti dati:

commi dell'art. 6	Tipologia di spesa	Impegnato anno 2009	Riduzione disposta	Limite massimo anno 2013
comma 7	Studi e consulenze	23.500,00	80,00%	4.700,00
comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e trasparenza	26.000,00	80,00%	5.200,00
comma 9	Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00
comma 12	Missioni	874,40	50,00%	437,20
comma 13	Formazione del personale	7.040,00	50,00%	3.520,00
comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	4.999,95	20,00%	3.999,96

Visto l'art. 5 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, in base al quale "a decorrere dall'anno 2013, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi";

Visto l'art. 1, comma 143, della Legge n. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013 – il quale stabilisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture";

Vista la delibera della Corte dei Conti Veneto n. 96/2013 la quale ha precisato che l'ambito di operatività del limite di cui al DL. N. 95/2012 si applica alle sole autovetture e non a tutta la categoria dei veicoli;

Vista la sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 6 del DL n. 78/2010;

Vista la Delibera della Corte dei Conti Sezz. Riunite per la Regione Sicilia del 30 novembre 2012 , n. 94 in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 del DL. n. 78/2010 e dell'art. 5 del DL n. 95/2012 in relazione a quanto espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000 dal responsabile del Servizio che si allega al presente provvedimento;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di prendere atto che la ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, e' stata effettuata nei modi sopra descritti;

Di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013- 2015 ed i conseguenti impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 ed indicati nella tabella in premessa;

Di approvare il prospetto contenente i limiti di spesa sostenibili nell'esercizio 2013 relativamente alle tipologie soggette alle riduzioni disposte dall'art. 6, commi 7,8,9,12,13 e 14 del DL 78/2010,convertito nella Legge n. 122/2010- e di approvare i limiti di spesa disposti dal DL. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012;

Di prendere atto di quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2012 in merito alla disciplina dettata dall'art. 6 del DL n. 78/2010;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore ai fini del monitoraggio delle spese in questione ed i conseguenti adempimenti;

Il presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio verrà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 Del D.Lgs. n°267/00.

Di dichiarare il presente atto *Immediatamente Eseguibile* ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del D.Lgs. N°267/00.

Delibera di G.C. n. 104 del 29.06.2013

**Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli**

**L'ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Di Paolo**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal e vi rimarrà fino al
- è stata comunicata con lettera n.in data ai signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
- è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. in data (art 135, 2° comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo**

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo**
